

“La sera del 30/9/78 in Piazza Sannazzaro, nel centro di Napoli, vi fu un’aggressione quadristica da parte di un gruppo di giovani di estrema destra contro altri giovani (...) Ad un tavolo della birreria “Lowembrau” (...) sedevano Rosario Lasdica, Giancarlo De Marco, Ernesto Nonno, Antonio Torre, Pietro Romano, Davide Savino, Guido Maticena, Antonio Todaro e Antonio Appierto, scesi dal Vomero con il proposito di compiere una azione teppistica contro gli avversari politici.

(...) Nell’omicidio in danno del Miccoli (...) si sarebbe potuto rilevare da parte del giudice d’appello che la responsabilità (...) avrebbe potuto farsi derivare (...) anche dal precedente, più generale accordo tra tutti gli imputati circa la scorreria da compiere in piazza Sannazzaro ai danni degli avversari politici, essendo il predetto episodio una naturale, prevedibile conseguenza di siffatto accordo. Naturalmente, sotto questo aspetto, il discorso circa il concorso anomalo avrebbe dovuto riguardare non esclusivamente i due complici immediati del Nonno, e cioè il Maticena e il Romano, ma tutti i partecipanti alla scorreria, cosa che invece non è stata fatta dai giudici di merito.”

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA PENALE

Composta dagli Ill.mi Sigg.:

Dott. EDUARDO FERNANDES

1. Dott. PASQUALE VINCENZO MOLINARI

2. Dott. GIUSEPPE COZZELLA

3. Dott. RENATO DE TULLIO

4. Dott. LUIGI CATAMO

Presidente

Consigliere

Consigliere

Consigliere

Consigliere

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

sul ricorso proposto da

1) Procuratore Generale di Napoli, 2) De Marco Giancarlo, nato il 23/6/56, 3) Nonno Ernesto, nato il 29/9/60, 4) Savino Davide, nato il 15/5/59, 5) Maticena Guido, nato il 14/2/61, 6) Todaro Antonino nato il 1°/2/60, 7) Appierto Antonio, nato il 20/3/60

avverso la sentenza

della Corte d'Assise di Napoli del 24/5/82

Visti gli atti, la sentenza denunciata ed il ricorso,

Udita in pubblica udienza la relazione fatta dal Consigliere Luigi Catamo,

Uditi, per la parte civile, gli avv. Pastore Alinante e Francesco De Vita,

Udito il Pubblico Ministero in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Nicola Ferri che ha concluso per l'annullamento con rinvio della sentenza impugnata nei confronti di Appierto, annullamento parziale con rinvio per De Marco nel punto concernente la mancata concessione della non iscrizione della condanna sul casellario giudiziale, rigetto nel resto del ricorso di De Marco e rigetto degli altri ricorsi,

Uditi i difensori avv. Aldo Cafiero, Antonio Del Pennino, Giuseppe Siena, Nicola Foschini, Enrico Cantieri, Giorgio Garofalo, Renato Orefice e Alfredo Angelucci.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Il 27/3/81 la Corte d'Assise di Napoli, tra l'altro, ritenne Ernesto Nonno, Pietro Romano, Guido Maticena, Rosario Lasdica, Giancarlo De Marco, Davide Savino e Antonio Todaro responsabili dei delitti di violenza privata aggravata in danno di Giuseppe Aversa, Roberto Rabbitto e Paola Albarella e di lesione personale aggravata in danno del menzionato Aversa. I primi tre inoltre del delitto di omicidio in danno di Claudio Miccoli e il terzo anche della contravvenzione di porto ingiustificato aggravato di oggetti atti ad offendere e, unificati tutti i delitti ai sensi dell'art. 81 c.p. e concesse a tutti gli imputati le attenuanti generiche e al Romano e al Maticena anche quella della minore età, equivalenti alle aggravanti contestate, condannò Ernesto Nonno alla pena di 14 anni e 4 mesi di reclusione, Pietro Romano a quella di 6 anni e 7 mesi di reclusione, Guido Maticena a

quella di 6 anni e 7 mesi di reclusione, 2 mesi di arresto e 100.000 lire di ammenda, Rosario Lasdica, Giancarlo De Marco, Davide Savino e Antonio Todaro a quella di 2 anni di reclusione ciascuno. Condannò inoltre il Nonno, il Romano e il Maticena, in solido, al risarcimento dei danni verso le parti civili, rimettendone la liquidazione al giudice civile, e al rimborso delle spese processuali. Prosciolse Antonio Torre dai medesimi delitti di violenza privata e lesione personale per concessione del perdono giudiziale. Assolse infine Antonio Appierto da questi stessi delitti per non aver commesso i relativi fatti e da quello di omicidio in danno del predetto Miccoli per insufficienza di prove.

Su impugnazione del Procuratore della Repubblica, del Procuratore Generale e di tutti gli imputati la Corte d'Assise d'Appello di Napoli il 24/5/82 prosciolse il Lasdica, il De Marco, il Savino, il Todaro, il Nonno, il Romano e il Maticena dal delitto di lesione personale, perché estinto per amnistia, eliminando la relativa pena di sei mesi di reclusione nei confronti dei primi quattro e quella di un mese di reclusione nei confronti degli altri tre. Uguale provvedimento non adottò invece nei confronti di Antonio Torre. Confermò nel resto la sentenza impugnata e condannò il Nonno, il Romano e il Maticena, in solido, al rimborso verso le parti civili delle spese di grado del giudizio.

Il fatto che ha dato luogo al processo, secondo quanto concordemente ritenuto dai giudizi di merito, è questo.

La sera del 30/9/78 in Piazza Sannazzaro, nel centro di Napoli, vi fu un'aggressione quadristica da parte di un gruppo di giovani di estrema destra contro altri giovani di estrema sinistra, che ebbe un tragico sviluppo nei pressi del vicino cinema Odeon.

Paola Albarella, Giuseppe Aversa e Roberto Rabbitto sedevano ad un tavolo della birreria "Lowembrau". Ad un altro tavolo sedevano Rosario Lasdica, Giancarlo De Marco, Ernesto Nonno, Antonio Torre, Pietro Romano, Davide Savino, Guido Maticena, Antonio Todaro e Antonio Appierto, scesi dal Vomero con il proposito di compiere una azione teppistica contro gli avversari politici.

Adocchiato tra le mani dei predetti tre avventori il giornale "Lotta Continua", decisero di lacerarlo. Pietro Romano si accostò loro e, chiesto in visione il giornale, lo ridusse a pezzi, appena avuto tra le mani, esclamando: "Che bello!". Al primo accenno di reazione, l'autore della bravata colpì Roberto Rabbitto con uno schiaffo al viso, mentre Rosario Lasdica spezzò un bastone in testa a Giuseppe Aversa. Vi fu quindi un fuggi fuggi generale, nel corso del quale Ernesto Nonno, Pietro Romano, Guido Maticena e, forse, Antonio Appierto, venuti a contatto con un gruppetto di avversari, tra cui Claudio Miccoli, si azzuffarono con essi. Ernesto Nonno colpì ripetutamente con un bastone alla testa il Miccoli, finché non lo vide stramazza a terra esanime. Ricoverato d'urgenza in ospedale, questi venne sottoposto la mattina del 1° ottobre ad intervento chirurgico per frattura infossata a più frammenti del parietale con lacerazione del seno longitudinale superiore, ma il 6 ottobre decedette.

Il giudice d'appello ha ritenuto la responsabilità di tutti gli imputati, ad eccezione del solo Appierto, in ordine ai delitti di violenza privata e lesione personale, sul rilievo che "tutti (costoro) erano presenti, non per imposizione, ma per libera scelta, ... al blitz che si stava per compiere"; e "la compartecipazione si esplicò sotto forma di determinazione o rafforzamento del proposito degli esecutori materiali e di sostegno della loro azione".

Quanto poi alla contestata esistenza del reato di violenza privata, essa, secondo il giudice d'appello, doveva ritenersi fuori discussione, atteso che "alla pronta e giusta reazione degli occupanti il tavolo, i quali intendevano protestare per il grave attentato alla libertà di opinione e al diritto di proprietà e l'oltraggio arrecato alla loro dignità di cittadini, (gli imputati) rispondevano con una violenta legnata... e un forte schiaffo..., costringendo le vittime a sopportare silenziosamente l'affronto precedente della lacerazione del quotidiano".

Gli imputati "intesero (così) costringere i tre presunti estremisti di sinistra non solo a non impedire la lacerazione del giornale, ma soprattutto ed essenzialmente a tollerare passivamente l'onta di quel gesto, vietando loro di porre in essere un atto di protesta e di ribellione".

Quanto all'omicidio in danno del Miccoli, il giudice d'appello ha riaffermato la responsabilità di Ernesto Nonno a titolo di dolo eventuale, osservando che detto imputato "non poté non rendersi conto della rilevante probabilità di uccidere e, ciononostante, agì per ottenere questo risultato, accettandone il rischio con lucida e feroce noncuranza".

Il tragico evento andava poi imputato agli altri due complici, il Romano e il Maticena, a titolo di "concorso anomalo, perché essi aderirono al reato di percosse e lesioni e perché l'altrui decisione di uccidere poteva rappresentarsi loro come uno sviluppo logicamente prevedibile di un'aggressione a mano armata di randello".

Il giudice d'appello ha escluso l'invocata ipotesi della legittima difesa, nelle sue varie forme, sul rilievo che le prove "acquisit(e)... non solo autorizza(vano) ad escludere la sussistenza degli elementi (costitutivi della) legittima difesa, reale o putativa, o dell'eccesso colposo di legittima difesa, ma inducevano ad affermare che l'aggressione (era stata) perpetrata dal Nonno, dal Romano e dal Maticena", essendo da essi, e in particolare dal primo, partita l'azione violenta contro il povero Miccoli, reo soltanto di aver chiesto loro "i motivi della ribalderia di Piazza Sannazzaro".

Il giudice d'appello ha anche disatteso l'invocata degradazione del delitto in omicidio preterintenzionale, osservando che, "per la micidialità del mezzo usato (un tronchetto lungo cm. 40 e largo cm. 3,5), la reiterazione dei colpi (quattro), la zona attinta (il cranio), l'odio che nutriva il Nonno per gli avversari politici, (doveva per forza) ritenersi che il prevenuto fu consapevole della rilevante probabilità di cagionare la morte e, ciononostante, agì, accettando il rischio dell'evento con determinazione lucida e fredda".

Ha denegato inoltre la reclamata attenuante della provocazione, rilevando che, al contrario, era stato proprio il Nonno a scendere "dal Vomero con i suoi camerati per provocare e (per mettere) in atto provocazioni sia a Piazza Sannazzaro che a Mergellina".

Il giudice d'appello ha del pari riaffermato il diniego dell'attenuante del risarcimento del danno, rilevando che "la somma di 45 milioni di lire offerta dai familiari del Nonno ai genitori e alla sorella di Claudio Miccoli non e(ra) sufficiente a soddisfare l'integrale risarcimento del danno".

In relazione, in particolare, all'impugnazione proposta dal Maticena, il giudice d'appello ha osservato che non sussisteva la lamentata violazione dell'art. 477 c.p.p., in quanto il fatto emerso dal dibattimento di primo grado riguardo al secondo episodio non costituiva rissa, come preteso da detto imputato, bensì una semplice aggressione unilaterale di un gruppo di persone (il Nonno, il Romano e il Maticena) contro un gruppo avversario (il Miccoli, lo Stella e il Salemme).

Quanto all'imputato Antonio Appierto, il giudice di appello, ricordato il principio secondo cui "la formula di assoluzione per insufficienza di prove postula elementi a carico dell'imputato, contrastati però da elementi favorevoli di uguale efficienza persuasiva, e quindi tali da imporre nel giudice quello stato caratteristico di insuperabile perplessità, del quale l'anzidetta formula costituisce l'espressione", ha affermato che nella fattispecie ricorreva proprio questa situazione, in quanto "a carico dell'Appierto, secondo la tesi dell'accusa, si collocerebbero validamente le affermazioni del Nonno e del Romano, le quali troverebbero (poi) riscontro nelle ammissioni da lui (stesso) fatte nell'interrogatorio", elementi peraltro non del tutto univoci, mentre a "favore della tesi difensiva si (ponevano) le chiare e dettagliate dichiarazioni disinteressate dei testi Stella e Salemme, i quali (avevano) afferma(to) che i loro antagonisti (erano stati) soltanto tre" e che "il quarto personaggio (aveva fatto) una comparsa così equivoca e fugace, da far sorgere nel Salemme il dubbio che si (fosse trattato) di un passante"; onde la piena legittimità della soluzione dubitativa adottata dal primo giudice, che venne quindi confermata.

Contro la sentenza d'appello hanno proposto ricorso per cassazione il Procuratore Generale nei confronti del solo Appierto, nonché questi e i coimputati Giancarlo De Marco, Davide Savino, Antonio Todaro, Guido Maticena ed Ernesto Nonno.

Il Procuratore Generale denuncia difetto di motivazione in ordine all'assoluzione per insufficienza di prove dell'Appierto dal delitto in omicidio, rilevando che i "testimoni Stella e Salemme non (avevano) mai fatto dichiarazioni contrastanti con quelle del Nonno e del Romano, essendosi limitati a sostenere soltanto di non aver visto o di non ricordare, che è cosa ben diversa

dall'affermare circostanze in contrasto con le prove d'accusa". "Non si poteva quindi affermare che nei confronti dell'Appierto esistevano prove di responsabilità... bilanciate da prove di innocenza, bensì, più correttamente, che esistevano prove di responsabilità non suffragate da altri apporti testimoniali, ma, al tempo stesso, mai smentite o contraddette dalle deposizioni dei testi presenti al fatto"; onde la illegittimità della soluzione dubitativa del giudizio di responsabilità.

L'Appierto, al contrario, deduce il difetto di motivazione in ordine al diniego dell'assoluzione con formula piena.

Il De Marco, il Savino e il Todaro denunciano difetto di motivazione sul ritenuto loro concorso nei reati di violenza privata e lesione personale, sostenendo che essi si erano apertamente opposti al progetto di lacerare il giornale degli avversari politici e lamentando comunque che dalla semplice loro appartenenza al gruppo degli estremisti di destra di cui facevano parte gli autori materiali dei reati di violenza privata e di lesione personale non era lecito trarre il convincimento della loro partecipazione morale alla commissione dei reati stessi.

Il De Marco e il Savino inoltre deducono la insussistenza del delitto di violenza privata, mancando qualsiasi rapporto strumentale tra la violenza esercitata dagli assalitori e la lacerazione del giornale ai danni del gruppo avversario, che anzi precedette il dispiegarsi dell'azione violenta. Né poteva collegarsi la violenza, sul piano finalistico, con un comportamento delle persone offese diverso dalla tolleranza della lacerazione del giornale, come aveva invece fatto il giudice d'appello, pena la violazione dell'art. 477 c.p. e la conseguente nullità della sentenza.

Il De Marco lamenta poi difetto di motivazione sul diniego del beneficio della non menzione della condanna nel certificato del casellario giudiziale e il Savino analogo vizio sulla mancata riduzione della pena inflitta.

Il Maticena ha dedotto quattro motivi, di cui due aggiunti.

Con il primo motivo denuncia difetto di motivazione sulla ritenuta volontà omicida e sulla correlativa esclusione della ipotesi dell'omicidio preterintenzionale, rilevando che non era stato adeguatamente chiarito il confine tra preterintenzionalità e dolo eventuale, né sotto l'aspetto oggettivo, specialmente con riguardo al criterio della micidialità del mezzo contundente usato, tenuto conto in particolare che l'analogo mezzo utilizzato nell'episodio immediatamente precedente era tanto poco micidiale, che andò in frantumi appena entrò in contatto con la testa del malcapitato destinatario del colpo (l'Aversa), né sotto l'aspetto soggettivo, con riguardo alla consapevolezza da parte dell'agente di siffatta micidialità ed all'aggancio della volontà omicida ad un movente adeguato, essendo del tutto indimostrato quello ritenuto nella sentenza d'appello, l'odio, cioè, verso gli avversari politici.

Con il secondo motivo denuncia difetto di motivazione in ordine al ritenuto concorso anomalo, mancando, secondo lui, qualsiasi prova che egli avesse voluto commettere un qualunque reato ai danni del Miccoli, tanto meno quello di lesione personale e di percosse.

Con il primo motivo aggiunto sostiene che avrebbe dovuto ritenersi, anziché il reato di omicidio, quello di rissa aggravata dalla uccisione di un partecipante.

Con il secondo motivo aggiunto propugna la tesi dell'inconciliabilità giuridica del concorso anomalo con il dolo eventuale ed avanza l'ipotesi della configurazione, in un caso del genere, della desistenza volontaria a favore del complice che non partecipi alla commissione del reato più grave.

Ernesto Nonno ha dedotto cinque motivi (uno a mezzo di un difensore, quattro a mezzo dell'altro).

Con il primo motivo denuncia difetto di motivazione sul confermato diniego della legittima difesa nelle sue varie forme, sostenendo che non si era tenuto nel debito conto che l'iniziativa dell'aggressione durante il secondo episodio era partita dal Miccoli e dai suoi amici.

Con il secondo e terzo motivo deduce anche lui delle denunce contro la ritenuta volontà omicida e la correlativa esclusione dell'ipotesi dell'omicidio preterintenzionale, echeggiando ed ampliando le ragioni addotte al riguardo dal coimputato Maticena.

Secondo il ricorrente, la "Corte, nel ritenere infondata la doglianza relativa alla denegata preterintenzionalità, non motiva(va) le ragioni per le quali si disattende la richiesta difensiva e, optando per la volontà omicida, non dava contezza alcuna del come e perché (fosse) da respingere

la preterintenzionalità ... a favore della volontà omicida, la cui sussistenza (veniva) fondata esclusivamente su di una presunzione di prevedibilità dell'evento".

"Se fosse stata operata ... l'indagine sul profilo soggettivo, quanto meno non si poteva che rimanere nel dubbio circa la intenzionalità (dell'evento) e, conseguentemente," avrebbe dovuto ritenersi, in base al principio in dubio pro reo, l'ipotesi dell'omicidio preterintenzionale, e non quella dell'omicidio volontario. Nella ricerca della volontà omicida si era dato peso esclusivamente all'elemento oggettivo, e cioè al numero dei colpi che avrebbero determinato il decesso, ravvisando nella pluralità dei colpi stessi la previsione dell'evento, dimenticando di considerare che uno soltanto era stato il colpo mortale. "L'evento morte, mancando l'analisi del requisito volitivo che precede l'evento, finisce (così) per qualificare la volontà, non più vista ex ante quale componente psicologica che anticipa l'evento, ma nell'evento, dall'evento e per l'evento ritenuta nella sua sussistenza e qualificata a titolo omicida".

La "Corte (aveva in tal modo) fa(tto) propria la teoria del dolo indiretto o di previsione, che è in netto contrasto con gli artt. 42 e 43 c.p.; ché per il codice un solo dolo esiste ed è quello intenzionale". Ma, anche ad accettare la teoria del dolo eventuale, è evidente che di esso si può parlare solo quando l'evento sia stato previsto, mentre nella fattispecie era mancato qualsiasi accertamento a riguardo. "Al giudizio analitico e conseguente esposizione si (era) sostituita una semplice ed ostentata presunzione".

"Un uomo, rectius un ragazzo, che percuota, in una banale lite su strada, con mazza di legno, sia pure al capo, in palesi condizioni di alterazione psichica, non ha, né può avere, che una previsione sola: (quella) limitata alle lesioni. Una previsione diversa importerebbe un movente o una causale specifica", che nella fattispecie invece mancava.

Era da escludere che l'agente avesse avuto "lucida rappresentazione dell'evento", avendo egli agito "in preda ad un completo obnubilamento mentale, sconvolto dall'ira o da turbine emotivo", avendo perso "ogni capacità di controllo e di esatta percezione della realtà esteriore".

Con il quarto motivo denuncia difetto di motivazione in ordine al diniego della reclamata attenuante della provocazione, rilevando che egli non era in una situazione di illegittimità nei confronti del Miccoli e dei suoi due compagni, non avendo costoro partecipato all'episodio precedente ed essendo partita da essi l'iniziativa dello scontro.

Di nessun rilievo era poi la ritenuta sproporzione tra provocazione e reazione offensiva, non essendo essa elemento costitutivo dell'attenuante in questione.

Con il quinto motivo denuncia, infine, vizio di attività e di motivazione in ordine al diniego dell'attenuante del risarcimento del danno e mancata applicazione dell'art. 489, com. 2°, c.p.p., rilevando che il giudice d'appello era obbligato a liquidare il danno alle parti civili e sostenendo la congruità della somma offerta rispetto all'ammontare dei danni da esse subiti.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Il ricorso del Procuratore Generale e quello dell'Appierto, per ragioni opposte, ma convergenti, sono infondati.

Il tradizionale criterio di legittimazione della formula di assoluzione dubitativa è stato infatti correttamente utilizzato dal giudice d'appello, in quanto, da una parte, gli elementi positivi di colpevolezza sono stati ritenuti non del tutto univoci, dall'altro, sono stati considerati bilanciati

dagli elementi negativi, tali non potendosi non ritenere le affermazioni favorevoli delle persone offese di contro alle affermazioni sfavorevoli dei coimputati.

Gli opposti ricorsi delle parti riguardo a questo capo della sentenza vanno pertanto rigettati.

Il primo motivo del ricorso degli imputati De Marco, Savino e Todaro è infondato, avendo il giudice d'appello perfettamente motivato sulla loro partecipazione morale alla commissione della bravata ai danni dei tre avversari politici con appropriate argomentazioni in fatto, che, per essere corrette sotto l'aspetto logico, sfuggono al controllo di mera legittimità riservato alla Suprema Corte.

Avendo il Todaro dedotto questo solo motivo, il suo ricorso va rigettato.

Il secondo motivo, dedotto solo dal De Marco e dal Savino, è invece fondato, sebbene per ragioni non del tutto coincidenti con quelle addotte dai ricorrenti.

Nel delitto di violenza privata la costrizione della volontà del soggetto passivo non è una semplice finalità dell'azione, esterna quindi al fatto, ma un elemento costitutivo di esso, l'evento del reato. Occorre pertanto che siffatto evento, appunto perché tale, sia conseguenza dell'azione tipica prevista dalla norma incriminatrice: la violenza o la minaccia, e non di altri fattori causali, e che esso rientri nelle specifiche previsioni ed intenzioni dell'agente. Quanto poi all'ultima forma alternativa di evento prevista dalla norma incriminatrice, quella omissiva, è necessario che il corrispondente comportamento del soggetto passivo sia lecito, altrimenti la violenza o la minaccia dell'agente può integrare altri reati, ma non quello di violenza privata.

Non ogni atto, quindi, di violenza o di minaccia diretto ad influire negativamente o positivamente sul comportamento del soggetto passivo integra il reato in questione, bensì solo quelli che siano specificamente e intenzionalmente a ciò destinati e sortiscano poi l'effetto voluto.

Ora, in base a questi principi, nella fattispecie, l'anteriorità o meno della violenza rispetto alla distruzione del giornale non ha alcuna rilevanza ai fini della sussistenza del reato di violenza privata, atteso che in nessun caso ne è derivata una coartazione della volontà del soggetto o dei soggetti passivi, che comunque non era nei propositi degli autori del fatto.

L'Aversa, il Rabitto e l'Albarella non furono affatto costretti "a subire la lacerazione del giornale che stavano leggendo", come ritenuto nell'accusa contestata, né fu loro imposto di "tollerare passivamente l'onta di quel gesto" e neppure venne loro impedito "di porre in essere un atto di protesta o di ribellione", come ritenuto nella sentenza d'appello, perché essi reagirono e, dopo averle prese, scapparono volontariamente, a parte la considerazione che oggetto della tolleranza del soggetto passivo deve essere un'azione attuale del colpevole, e non le sue conseguenze, e che oggetto della sua omissione deve essere, come prima si è accennato, un'azione lecita, tra cui non rientra certo la ribellione.

L'anteriorità o meno della violenza rispetto alla lacerazione del giornale, pertanto, contrariamente a quanto ritenuto dai ricorrenti, non influisce sulla possibilità di configurare nel fatto il reato in questione, bensì, se mai, sulle diverse definizioni giuridiche che possono attribuirsi al fatto stesso.

Infatti, se anteriore, la sottrazione violenta del giornale al detentore potrebbe integrare, a seconda dei casi, il delitto di furto con strappo (artt. 624,625, com. 1°, n.4 c.p.) o quello di rapina, qualora si dovesse ritenere il fine di trarre profitto, e la successiva distruzione della cosa sottratta, costituirebbe, di per sé, un "post factum" non punibile, oppure, se si escludesse un fine siffatto, la distruzione della cosa sottratta potrebbe realizzare il delitto di danneggiamento e la precedente azione di spossessamento costituire un "ante factum" non punibile; se posteriore, invece, l'impossessamento della cosa consensualmente ricevuta potrebbe costituire il delitto di appropriazione indebita, sempre se si ritenesse il fine di procurarsi un ingiusto profitto, o, esclusa tale finalità, quello di danneggiamento nei confronti del proprietario del giornale. In ogni caso, a parte il concorso con il delitto di lesione personale in danno dell'Aversa, potrebbe ravvisarsi nel fatto il delitto di ingiuria (reale) ai danni del possessore del giornale, ed eventualmente anche dei suoi due compagni.

La sentenza pertanto in ordine a questo capo va annullata.

Resta così precluso l'esame del motivo subordinato dedotto da ciascuno dei due ricorrenti in parola.

L'annullamento, per l'effetto estensivo dell'impugnazione di costoro, va applicato anche agli analoghi capi della sentenza riguardanti i coimputati ricorrenti: Todaro, Maticena e Nonno, e non ricorrenti: Torre, Lasdica e Romano.

Il primo motivo del ricorso del Maticena e il secondo e il terzo di quello del Nonno sono infondati.

Il giudice d'appello ha infatti perfettamente motivato sulla consistenza oggettiva del fatto e del relativo elemento psicologico con una serie di argomentazioni di merito logicamente corrette, e quindi incensurabili in questa sede, traendone la conclusione in diritto di una sua qualificazione come omicidio volontario, conclusione che è perfettamente coincidente con i principi giuridici stabiliti dalla giurisprudenza a riguardo.

Quanto all'elemento psicologico del reato, è da dire infatti che il dolo non è qualcosa di esterno al fatto, di valore ideologico, interno al soggetto, ma qualcosa che si trasfonde nel fatto al momento attuativo e che esso realizza e manifesta.

Pertanto, ad esprimere e qualificare l'elemento psicologico del reato, non è tanto quello che l'autore abbia potuto proclamare in proposito, che, per il fatto di provenire dal diretto interessato, può essere inveritiero o capzioso, ma quel che oggettivamente risulta dall'intrinseco valore finalistico dell'azione, secondo quanto manifestato dal suo contenuto, dalle sue modalità esecutive e dal suo risultato (reale o possibile).

Né si può dire che in tal modo si finisce per trasformare un dato soggettivo, psicologico, in un dato valutativo, in un giudizio, perché non di valutazione giuridica si tratta, ma di interpretazione di un elemento costitutivo del reato, un'operazione comune quindi alla rappresentazione di ogni fatto giuridico umano, di normale uso da parte del giudice, e dell'interprete in genere, nell'esperienza giuridica quotidiana.

Essendo quindi il fatto, con la sua carica di fattori indizianti, ad esprimere essenzialmente l'elemento psicologico del reato, è evidente che, quando l'azione è adeguata all'evento, nel senso che esso appaia una sua conseguenza certa, questo deve ritenersi intenzionale. Parimenti intenzionale è l'evento, quando si presenta come una conseguenza probabile, ed anche quindi si profila come una conseguenza solo possibile (in modo però apprezzabile) dell'azione (dolo eventuale), purché l'autore non abbia agito nel ragionevole convincimento o, almeno, nella speranza, emergenti "aliunde", di una sua mancata realizzazione.

Rispetto a queste varie configurazioni del dolo, gli elementi estrinseci al fatto: le affermazioni dell'autore circa le sue reali intenzioni e la causale, hanno valore puramente sussidiario, e quindi influente solo nel caso di dolo eventuale.

Questi principi, che valgono per la teoria generale del reato, vanno poi applicati con maggior rigore nel reato progressivo, come quello in esame, in cui il più grave evento è come contenuto in quello di grado precedente, del quale costituisce quasi uno sviluppo naturale; per cui la sua previsione è un dato immancabile dell'azione, se essa è tale, oggettivamente, da determinarlo o da poterlo normalmente determinare.

Alla stregua di questi principi, parlare di mancanza di volontà omicida nella fattispecie e di semplice omicidio preterintenzionale, come pretendono i ricorrenti in parola, è certamente fuori luogo, dovendosi almeno ritenere, come, forse in modo riduttivo, hanno fatto io giudici di merito, il dolo eventuale.

Quanto alla rilevanza del dolo eventuale, essa è ormai ammessa pacificamente dalla generalità della dottrina e della giurisprudenza e non si identifica affatto con l'arcaica e desueta figura del dolo indeterminato, costituendo invece un semplice corollario della teoria finalistica dell'azione, che si basa sulla parificazione, sul piano della volontà, di tutte le possibili finalità della condotta del reo, non differenziandosi quella principale (fine ultimo) da quelle collaterali e subordinate, se non sul piano meramente quantitativo, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 133, com.1°, n.3, c.p.

Il secondo motivo del ricorso del Maticena è infondato, avendo il giudice d'appello perfettamente motivato sul suo concorso nell'omicidio in danno del Miccoli con appropriate argomentazioni in fatto, che, per essere corrette sotto l'aspetto logico, sfuggono al controllo di mera legittimità riservato alla Suprema Corte. Se mai, si sarebbe potuto rilevare da parte del giudice d'appello che la responsabilità dell'attuale ricorrente avrebbe potuto farsi derivare, oltre che dallo specifico accordo in ordine all'episodio in questione, anche dal precedente, più generale accordo tra tutti gli imputati circa la scorreria da compiere in piazza Sannazzaro ai danni degli avversari politici, essendo il predetto episodio una naturale, prevedibile conseguenza di siffatto accordo. Naturalmente, sotto questo aspetto, il discorso circa il concorso anomalo avrebbe dovuto riguardare non esclusivamente i due complici immediati del Nonno, e cioè il Maticena e il Romano, ma tutti i partecipanti alla scorreria, cosa che invece non è stata fatta dai giudici di merito, i quali hanno frantumato le vicende oggetto dei due successivi episodi, valutandole separatamente.

Anche il primo motivo aggiunto del ricorrente in parola è infondato, avendo il giudice d'appello escluso con argomentazioni in fatto corrette sotto l'aspetto logico, e quindi incensurabili in questa sede, che in occasione del secondo episodio ci fosse stata una rissa tra i componenti dei due gruppi contrapposti, ritenendo invece che si fosse trattato di un'aggressione collettiva degli uni nei confronti degli altri.

D'altra parte, siccome anche nella rissa, reato tipicamente plurisoggettivo, vi può essere un concorso eventuale tra taluni partecipanti contro altri, il ritenuto concorso anomalo del ricorrente nella uccisione del Miccoli da parte del Nonno, mentre lascerebbe immutata la sua responsabilità in ordine all'omicidio, ne determinerebbe un'altra per la rissa aggravata, deteriorando così la sua posizione sotto l'aspetto sostanziale, a parte la violazione dell'art. 477 c.p.p. e la conseguente nullità della sentenza; onde la sua mancanza di interesse riguardo a questo motivo e la conseguente inammissibilità dello stesso.

Anche il secondo motivo aggiunto è infondato. Il concorso anomalo si ha, quando il più grave reato realizzato sia solo astrattamente prevedibile, mentre, quando è concretamente previsto come possibile in modo apprezzabile, si ha dolo eventuale anche da parte del complice rimasto materialmente estraneo alla consumazione del più grave reato.

D'altra parte, l'accoglimento del motivo implicherebbe un deterioramento della situazione sostanziale del ricorrente; onde la sua mancanza di interesse e la conseguente inammissibilità dello stesso.

L'ipotesi della configurazione della desistenza volontaria, in caso di concorso anomalo, a favore del complice che non partecipi alla commissione del reato più grave è priva di qualsiasi fondamento giuridico, atteso che nel reato concorsuale, per la sua struttura unitaria, perché si abbia desistenza volontaria da parte di uno dei correi, non è sufficiente una sua dissociazione, e tanto meno la sua inerzia, occorrendo invece che egli impedisca il compimento dell'azione da parte degli altri (Cass., Sez. I, 23/3/79, Tanganelli).

Il primo e il quarto motivo del ricorso del Nonno sono infondati.

E' accertato il fatto, come si è visto, che si è trattato di uno scontro violento tra opposte fazioni politiche, provocato dal gruppo cui apparteneva l'imputato. Se così è, non vi è spazio né per la legittima difesa né per la provocazione, invocate dal ricorrente.

La volontaria partecipazione o, peggio, la provocazione di scontri violenti di carattere politico o sociale implica infatti una presa di posizione preliminare di ciascun partecipante contro l'ordinamento giuridico dello Stato, l'assunzione consapevole di un duplice rischio penalmente rilevante: quello di risultare vittima o autore di un grave reato. Ponendosi liberamente al di fuori dell'ordinamento giuridico e delle sue leggi, ciascun partecipante assume contemporaneamente veste di aggressore e di aggredito, recidendo così ogni legame, con questa nuova e originale posizione antiggiuridica assunta, con i precedenti motivi dell'azione, determinando la libera partecipazione allo scontro una frattura tra questi e i reati commessi nel corso di esso, nel quale soltanto, trovano la loro causa e la loro giustificazione.

Va comunque ricordato il principio secondo cui le cause di esclusione dell'antigiuridicità sono operative solo se compiutamente provate nei loro elementi costitutivi, laddove nella fattispecie, come hanno dimostrato i giudici di merito, non solo manca la prova della sussistenza delle condizioni di legittimazione della esimente invocata dall'imputato, ma vi è addirittura la prova della loro inesistenza.

La antigiuridicità infatti, a differenza degli altri due elementi essenziali del reato, non ha carattere naturalistico, ma meramente giuridico, consistendo in una semplice valutazione normativa degli altri due elementi (o, secondo certuni, solo di uno di essi: il fatto); onde la sua immaterialità, e quindi la impossibilità di un suo concreto accertamento e di una sua prova in senso positivo, come fatto sensibile. Quale valutazione giuridica negativa, essa è immanente al fatto-reato, non diversamente, ad esempio, dalla giuridicità rispetto al negozio giuridico. . L'antigiuridicità pertanto non ha bisogno di prova per essere dimostrata ed esiste sempre nel fatto-reato, salvo che venga normativamente esclusa in casi tassativamente stabiliti (cause di giustificazione). Come condizioni di esclusione dell'antigiuridicità, le cause di giustificazione debbono essere compiutamente provate, perché sortiscono l'effetto loro proprio; per cui o esistono, e l'antigiuridicità del fatto è esclusa, o non esistono, ed allora l'antigiuridicità del fatto resta intatta, essendo essa, come si è detto, una valutazione giuridica, che può essere esclusa solo in presenza di precisi elementi di fatto debitamente e compiutamente provati, essendo irrilevante una prova parziale o insufficiente della loro sussistenza.

Principi analoghi valgono per le circostanze del reato, sebbene si tratti in questo caso di elementi di carattere materiale o psicologico, e quindi suscettibili di prova, i quali tuttavia, come componenti puramente accidentali del reato, assumono esistenza giuridica solo se compiutamente provati; onde l'irrilevanza anche per essi di una loro prova parziale o insufficiente.

Da quanto si è detto appare chiaro che la esimente e l'attenuante in questione ineriscono ad una situazione iniziale di legittimità o, almeno, di non illiceità dell'offensore, confligente con una contrapposta situazione di illiceità dell'offeso, e sono qualificate, in diversa misura e con differenti presupposti e modalità, da un intento reattivo a siffatta situazione di illiceità; il che soltanto può valere ad eliminare l'antigiuridicità del fatto e a ridurre la responsabilità del'offensore.

Anche il quinto motivo è infondato.

Il giudice d'appello ha ritenuto non congrua la somme offerta per una serie di considerazioni in fatto, che, per essere corrette sotto l'aspetto logico, sfuggono al controllo di mera legittimità riservato alla Suprema Corte.

Il rilievo circa l'obbligo del giudice d'appello di liquidare il danno è infondato, in quanto, non essendovi stata devoluzione sul punto e non trattandosi di questione rilevabile d'ufficio, il giudice d'appello non poteva procedere a detta liquidazione.

I ricorsi del Nonno e del Maticena vanno quindi rigettati.

L'Appiarto è tenuto al pagamento delle spese processuali e della somma di 200.000 lire alla Cassa delle ammende.

Il Nonno e il Maticena sono tenuti, in solido, al rimborso delle spese del grado di giudizio verso le parti civili.

P.Q.M.

La Corte, visti gli artt. 537, 543, no2, 544, com. 4°; 549 c.p.p., in accoglimento del ricorso proposto da Giancarlo De Marco e Davide Savino, annulla la sentenza impugnata limitatamente al capo concernente la ritenuta responsabilità per il delitto di violenza privata nei confronti di detti imputati e, per l'effetto estensivo della loro impugnazione, nei confronti anche dei coimputati Antonio Todaro, Guido Maticena, Ernesto Nonno, Antonio Torre, Rosario Lasdica e Pietro Romano e rinvia il giudizio ad altra Corte d'Assise d'Appello di Napoli.

Rigetta il ricorso del Procuratore Generale e quello dell'imputato Antonio Appierto e, nel resto, quelli di Giancarlo De Marco, Davide Savino, Antonio Todaro, Guido Maticena ed Ernesto Nonno.

Condanna Antonio Appierto al pagamento delle spese processuali e della somma di 200.000 lire alla Cassa delle ammende.

Condanna inoltre Guido Maticena ed Ernesto Nonno al rimborso, in solido, verso la parte civile Maria Perrotti, rappresentata e difesa dall'avv. Pastore, e la parte civile Zeno Miccoli, rappresentata e difesa dall'avv. De Vita, che liquida per ciascuna di esse in lire 550.000, di cui lire 500.000 per onorario di avvocato.

Roma, 19/1/1983

Il Consigliere relatore
Luigi Catamo

Il Presidente
Eduardo Fernandes

Udienza pubblica del 19/1/1983

SENTENZA N. 84

REGISTRO GENERALE N. 20785/82

DEPOSITATA IN CANCELLERIA il 6 giugno 1983